



UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 69/2023

Oggetto: **INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE N.E.T. E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO AL 31/12/2023.**

Il giorno 28 del mese di DICEMBRE dell'anno 2023, alle ore 09,15 a seguito di regolare convocazione e sulla base di quanto stabilito da apposito regolamento approvato con delib. G.U. n. 13 del 29.4.2022, si è riunita in videoconferenza la GIUNTA dell'UNIONE NET della quale sono membri i Signori:

N	Cognome e Nome	Qualifica	Pr.
1	PITTALIS RENATO	Presidente	Presente
2	GAMBINO CLAUDIO	Vice Presidente	Presente
3	GRAFFINO ALBERTO	Assessore	Assente
4	AGHEMO GIULIANA	Assessore	Presente
5	PIASTRA ELENA	Assessore	Presente
6	GUAZZORA GIULIA	Assessore	Presente
7	PANICHELLI GIOVANNI	Assessore	Presente

Totale Presenze 6 Totale Assenze 1

Presiede la seduta il Presidente, Geom. Renato Pittalis.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Diana Verneau.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

SEDUTA DEL 28/12/2023 VERBALE N. 69

Premesso che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42;

Visto che:

- ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n.4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 1 lettera c), del citato decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo;

Dato atto che il bilancio consolidato di gruppo deve essere predisposto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, come disposto dall'art. 233 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Riscontrato, inoltre, che:

- al fine di consentire la preparazione del bilancio consolidato, l'ente capogruppo deve svolgere delle attività preliminari e predisporre ed aggiornare due distinti elenchi concernenti:
 - 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
 - 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
- i suddetti due elenchi, ed i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta, come previsto dal punto 3.1 dell'Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 c.d. principio contabile applicato del bilancio consolidato;

Dato atto che le modalità di individuazione dei componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" e del "perimetro di consolidamento" sono definite dagli articoli 11-ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,

nonché dal paragrafo 2 del sopra citato principio contabile applicato "Allegato 4/4" che prevedono:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'impostazione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente

controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2.

3 Le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo.

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

Considerato, altresì, che al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, ai sensi del punto 3.1 del vigente principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, possono non essere inseriti nel perimetro di consolidamento gli enti/società nei casi di:

- a) *“irrelevanza”* ovvero nei casi in cui le quote di partecipazione siano inferiori all'1% del capitale della società partecipata, salvo il caso di affidamento diretto o quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per i seguenti parametri, a decorrere dall'esercizio 2018, un'incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo;
 - patrimonio netto;
 - totale dei ricavi caratteristici;
- b) *“impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento”* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, tenuto conto che i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

Considerato, inoltre, che con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11/8/2017 è stata apportata una significativa revisione della disciplina del bilancio consolidato attraverso l'integrazione di diversi paragrafi del relativo principio contabile applicato 4/4 e, in particolare, si è stabilito che sono sempre considerati rilevanti (e quindi non escludibili dal bilancio consolidato) gli enti e le società totalmente partecipati

dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Dato atto che, al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" dell'Unione, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i seguenti dati del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale del Rendiconto dell'anno 2022, in quanto ultimo rendiconto disponibile:

ESERCIZIO 2022	UNIONE DEI COMUNI NET	SOGLIA DI IRRILEVANZA 3%
Totale dell'attivo	4.824.583,49	144.737,50
Patrimonio netto	987.732,06	29.631,96
Totale dei ricavi caratteristici	9.799.247,46	293.977,42

Considerato che per le società partecipate ed enti strumentali i dati contabili utilizzati per l'individuazione del perimetro di consolidamento 2023 sono quelli disponibili a seguito dell'approvazione dei rispettivi bilanci 2022;

Richiamate le proprie deliberazioni: n. 70 del 23/12/2016, n. 62 del 14/12/2017, n. 51 del 20/12/2018, n. 51 del 16/12/2019, n. 41 del 14/12/2020, n. 55 del 28/12/2021 e n. 68 del 28/12/2022 con le quali si è provveduto ad individuare i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" e i componenti del "perimetro di consolidamento" dell'Unione rispettivamente per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022;

Ritenuto, in riferimento a quanto sopra esposto di:

- stabilire i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica Unione dei Comuni NET", identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio dell'allegato 4/4 come risultanti nell'elenco A) allegato e parte integrante del presente provvedimento, che risulta invariato rispetto all'esercizio precedente;
- procedere, conseguentemente, all'individuazione dell'elenco degli enti da includere nel "perimetro di consolidamento" a seguito della verifica in base alle soglie di irrilevanza economica o alla partecipazione, così come previsti dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2022, in quanto ultimi bilanci disponibili, come risultanti nell'elenco B) allegato e parte integrante del presente provvedimento, che risulta invariato rispetto all'esercizio precedente;

- provvedere alla trasmissione del presente provvedimento agli Enti/Società ricompresi nell'elenco di cui all'Allegato A) e all'organo di revisione;
- richiedere agli Enti/Società ricompresi nell'elenco di cui all'Allegato B) la trasmissione dei bilanci di esercizio e di tutte le informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato, secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D.Lgs. 118/2011, entro 10 giorni dall'approvazione dei rispettivi bilanci e comunque entro il 20 luglio dell'anno 2024;

Tutto ciò premesso;

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni N.E.T.;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Decreto Legislativo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che sulla proposta in oggetto sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

- il parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- il parere contabile;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Si propone affinché la Giunta Unione

D E L I B E R I

1. **di INDIVIDUARE**, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Unione dei Comuni NET" gli enti e le società di cui all'elenco A) allegato al presente provvedimento;
2. **di INDIVIDUARE** quali componenti del "perimetro di consolidamento", fatti salvi i casi di esclusione, le società di cui all'elenco B) allegato al presente provvedimento;
3. **di TRASMETTERE** il presente provvedimento agli Enti/Società ricompresi nell'elenco di cui all'Allegato A) e all'Organo di revisione;
4. **di RICHIEDERE** agli Enti/Società ricompresi nell'elenco di cui all'Allegato B) la trasmissione dei bilanci di esercizio e di tutte le informazioni integrative necessarie

all'elaborazione del consolidato, secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D.Lgs. 118/2011, entro 10 giorni dall'approvazione dei rispettivi bilanci e comunque entro il 20 luglio dell'anno 2024;

LA GIUNTA DELL'UNIONE NET

Vista la sovraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti,

D E L I B E R A

Di approvare così come si approva la proposta presentata

Successivamente la Giunta dell'Unione NET, ritenuta l'urgenza di provvedere; con separata votazione unanime; ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

il Segretario Generale

Dott.ssa Diana Verneau

Il Presidente

Geom. Renato Pittalis
